



Ministero Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI ED I SERVIZI
Ufficio D2 – Disciplina Commercio

Risoluzione del 27/06/2007 prot. n.6532

OGGETTO: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – Legge n. 248 del 4 agosto 2006

VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO UNA PARAFARMACIA– QUESITO.

TESTO:

Si fa riferimento alla nota (..) con la quale si richiedono gli elementi relativi ad una e-mail (..).

Al riguardo si precisa che per aprire un esercizio di vicinato per la vendita di specialità medicinali senza prescrizione di cui all'art. 5, della Legge n. 248 del 4 agosto 2006, e di prodotti alimentari, anche il soggetto farmacista è tenuto ad acquisire il requisito professionale previsto dall'art. 5, comma 5, lett. a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La tabella speciale di cui all'allegato 9 dell'art. 56 del DM 4.8.1988, n. 375, infatti, resta riservata, stante la disciplina vigente, esclusivamente ai soggetti titolari di farmacia.

IL DIRETTORE GENERALE